



Direzione Patrimonio Immobiliare
Servizio Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto
E.Q. Valorizzazione e Gestione Spazi Cimiteriali Comunali

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Articolo 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto disciplina l'accordo quadro ex art. 59, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura, comprensiva di consegna, di lastre marmoree per colombari/ossarini di varie tipologie nelle sedi cimiteriali di proprietà del Comune di Firenze. Le caratteristiche tecniche dei materiali e le modalità di consegna sono dettagliatamente descritte nel presente capitolato.

Articolo 2 – PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Fornitura, comprensiva di consegna, di lastre marmoree per colombari/ossarini delle tipologie e misure sotto riportate:

- Tipologia n. 1: Lastra marmorea per colombari dello spessore cm 3, tipologia Bianco di Carrara squadrato, qualità C, facciata lucidata e bordi non lucidati, della misura cm 85 x cm 85, con bordi e facciate regolari privi di imperfezioni/fessurazioni;
- Tipologia n. 2: Lastra marmorea per colombari dello spessore cm 2, tipologia Bianco di Carrara squadrato, qualità C, facciata lucidata e bordi non lucidati, della misura cm 85 x cm 85, con bordi e facciate regolari privi di imperfezioni/fessurazioni;
- Tipologia n. 3: Lastra marmorea per colombari dello spessore cm 3, tipologia Bianco P, squadrato, facciata lucidata e bordi non lucidati, della misura cm 85 x cm 85, con bordi e facciate regolari privi di imperfezioni/fessurazioni;
- Tipologia n. 4: Lastra marmorea per colombari dello spessore cm 2, tipologia Bianco P, squadrato, facciata lucidata e bordi non lucidati, della misura cm 85 x cm 85, con bordi e facciate regolari privi di imperfezioni/fessurazioni;

- Tipologia n. 5: Lastra marmorea per loculo ossario dello spessore cm 2, tipologia marmo Bianco di Carrara qualità C, facciata lucida e bordi non lucidati, dimensione cm 33 x cm 33, con bordi e facciate regolari privi di imperfezioni/fessurazioni;
- Tipologia n. 6: Lastra marmorea per loculo ossario dello spessore cm 2, tipologia Bianco P, facciata lucida e bordi non lucidati, dimensione cm 33 x cm 33, con bordi e facciate regolari privi di imperfezioni/fessurazioni.

Articolo 3 – DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO

Il periodo contrattuale è di 1 (uno) anno, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto al 31.12.2026.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

L'ammontare dell'accordo quadro è fissato in complessivi € 12.000,00 oltre IVA, di cui € 10.000,00 per il periodo di vigenza e € 2.000,00 per eventuale aumento fino alla concorrenza del quinto dell'importo.

Con la stipula dell'accordo quadro, l'affidatario si impegna a rispondere ai singoli appalti attuativi (ordini/contratti) fino alla conclusione del periodo o all'esaurimento dell'importo, alle condizioni del presente capitolato. I quantitativi non sono predeterminabili, ma richiesti in base alle necessità del Servizio Servizi Cimiteriali fino al massimo importo. Non sussiste diritto a importo minimo.

Relativamente agli oneri di sicurezza, non sono rilevabili rischi da interferenza; i costi ex D. Lgs. 81/2008 sono pari a € 0,00.

Articolo 4 – CRITERI D'AGGIUDICAZIONE

Trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, il criterio di aggiudicazione utilizzato, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, è il prezzo più basso: offerta al prezzo più basso al netto dell'IVA per la tipologia di articolo 2, punto 1. Più precisamente: **lastra marmorea per colombari dello spessore cm 3, tipologia Bianco di Carrara squadrato, qualità C, facciata lucidata e bordi non lucidati, misura cm 85 x cm 85, con bordi e facciate regolari privi di imperfezioni/fessurazioni.**

Nell'offerta economica, il concorrente deve indicare i prezzi delle tipologie 2-6, che non concorrono all'aggiudicazione ma devono rimanere fissi e invariati, al pari della tipologia 1, per tutto il periodo di validità dell'accordo quadro.

Articolo 5 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO / SUBAPPALTO

La fornitura deve essere svolta dall'aggiudicatario con propri mezzi, personale e organizzazione, a proprio rischio. Il subappalto, purché indicato in sede di offerta e autorizzato dalla stazione appaltante, è consentito nei limiti ex art. 119 del D. Lgs. 36/2023. In caso di violazione, l'Amministrazione, fermo il risarcimento danni, si riserva la risoluzione del contratto ex art. 10.

Articolo 6 – GARANZIA FIDEIUSSORIA

Ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici, l'operatore economico affidatario è tenuto a costituire garanzia definitiva nella misura del 5% dell'importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari autorizzati.

La garanzia deve:

- avere durata pari a quella del contratto;
- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché l'operatività a prima richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di trattenere, in tutto o in parte, sulla garanzia eventuali crediti o somme dovute a titolo di penale o di risarcimento, con obbligo dell'affidatario di reintegrare la garanzia entro 10 giorni dalla relativa richiesta.

Articolo 7 -MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E CONSEGNA

I materiali devono essere di alta qualità e conformi all'art. 2. Gli oneri di consegna sono a carico dell'aggiudicatario.

L'accettazione non solleva da responsabilità per vizi non rilevati. Oneri per sostituzioni a carico dell'affidatario.

In caso di rifiuto per non conformità, ritiro immediato e sostituzione entro 48 ore a cura e spese dell'affidatario. Non conformità contestabile anche successivamente. Applicabili artt. 1490 ss. C.C. Sede di consegna: Magazzino Cappelle del Commiato, Via delle Gore 60, Firenze – Tel. 055.2625533. Garantito accesso veicoli per scarico e presa elettrica 220 V industriale. L'appaltatore nomina un Referente Contrattuale alla stipula.

7.1 – Prescrizioni a carico del committente:

Accesso veicoli nelle vicinanze;

Disponibilità energia elettrica 220 V (presa industriale) e servizi igienici.

7.2 – Prescrizioni a carico dell'Azienda Appaltatrice

a) Comunicare costi per autorizzazione EQ Valorizzazione e Gestione Spazi Cimiteriali;

b) Non consegnare senza autorizzazione scritta;

- c) Effettuare la consegna di qualsiasi quantità richiesta, anche in assenza di un limite minimo di pezzi, secondo le necessità del committente;
- d) Informare tempestivamente ritardi;
- e) Comunicare chiusure festive/estive/inventariali;
- f) Consegnare entro 15 gg con mezzi/personale propri;
- g) Indicare referenti;
- h) Allegare nota d'ordine a fatture.

Articolo 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Pagamento entro 30 giorni da ricevimento fattura, salvo contestazioni, previa verifiche. Le fatture, intestate a Comune di Firenze – Servizio Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto, E.Q. Valorizzazione e Gestione Spazi Cimiteriali Comunali, Via Bolognese 449, 50139 Firenze CF/P.IVA 01307110484, dovranno essere emesse in formato elettronico (tracciato XML) e trasmesse tramite il Sistema di Interscambio SDI, indicando il codice IPA 2AEDD5, il CIG corretto e la dicitura “scissione dei pagamenti” per i corrispettivi soggetti ad IVA, l'IBAN ex L. 136/2010 e gli estremi della determinazione dirigenziale.

Subordinato a DURC. Variazioni bancarie da notificare.

Articolo 9 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Risoluzione ex art. 1453/1454 C.C. per grave inosservanza, salva risarcimento e garanzia.
Risoluzione d'ufficio ex art. 1456 C.C. per:

- a) mancato reintegro garanzia;
- b) perdita requisiti art. 94;
- c) cessione;
- d) subappalto non autorizzato;
- e) violazione L. 136/2010;
- f) grave inosservanza art. 21;
- g) violazione riservatezza art. 16;
- h) mancata sostituzione non conforme. Pagamento solo prestazioni eseguite, decurtate oneri;

Articolo 10 – RECESSO E CLAUSOLA CONSIP

Salvo quanto previsto dagli art. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D. Lgs. 159/2011, l'Amministrazione può, per motivi di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, con le modalità di cui al sopracitato art. 123 comma 2.

Ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D. L. 95/2012 l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, qualora accerti la disponibilità di Convenzioni o Accordi quadro di Consip o di altri soggetti aggregatori con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n.488.

Articolo 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore è tenuto, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) come modificato dal DPR 81/2023. E' altresì tenuto al rispetto degli obblighi di comportamento previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-disposizioni-general/atti-general>

Articolo 12 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE O REVOLVING DOORS

Al presente appalto si applica la norma di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 in materia di rapporti dell'appaltatore con ex dipendenti dell'Amministrazione committente.

Articolo 13 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010

L'appaltatore dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, ed in particolare utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

L'appaltatore deve inoltre effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico o postale riportante il Codice Identificativo Gara (CIG) comunicato dall'Amministrazione.

Articolo 14 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Con la stipula contrattuale, l'affidatario della procedura si impegna a rispondere ai singoli appalti attuativi (ordini / contratto) da parte del Comune di Firenze, fino alla conclusione del periodo di validità o fino al raggiungimento del quadro economico stimato per l'accordo quadro e alle condizioni di cui al presente capitolato.

Il presente Capitolato Speciale di Appalto, sottoscritto per accettazione dall'appaltatore, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di appalto.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'appaltatore.

Per quanto riguarda l'IVA, si fa espresso rinvio a disposizioni di legge in materia.

Articolo 15 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dipendenti di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzi detti.

In caso di inosservanza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Articolo 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto dall'art. 13 Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale in materia (D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018) esclusivamente per le finalità connesse all'affidamento dell'appalto e alla successiva gestione del contratto; i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al su citato Regolamento e D.Lgs. 196/2003 secondo l'informativa resa in sede di gara.

Per tutto quanto non ivi previsto si fa espresso rinvio all'informativa di cui sopra e alla normativa vigente in materia.

Articolo 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, nella fattispecie il Foro di Firenze.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti e contratti pubblici, al Codice Civile ed a tutte le norme presenti nell'ordinamento.

per accettazione

Il rappresentante legale della Ditta

(firma digitale)